ALLEGATO ALL'ORDINANZA RISERVATA DEL 30/03/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO Esecuzioni immobiliari

Il giudice dell'esecuzione,

esaminata la documentazione del procedimento esecutivo r.g. n. 140/2010;

letta la relazione peritale depositata dall'esperto stimatore nominato ex art. 568 c.p.c.;

sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;

visto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto che, anche ove non sia possibile disporre la aggiudicazione all'esito della vendita senza incanto, non si possa procedere all'incanto poiché non è probabile che l'esperimento di vendita effettuato con tale ultima modalità possa portare ad una aggiudicazione ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, come determinato dall'esperto ai sensi dell'art. 568 c.p.c..;

tenuto conto che a far tempo dal 10.4.2018 tutte le vendite dovranno svolgersi secondo modalità telematiche ai sensi del novellato art.569 c.p.c., salvo che non si evidenzino peculiari ragioni che inducano a ritenere che questa modalità sia pregiudizievole per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura; ritenuto di adottare il modello della vendita asincrona in quanto tale modalità consente di aumentare il lasso di tempo a disposizione degli partecipanti all'esperimento di vendita per formulare eventuali offerte in aumento in presenza di plurime offerte;

visti gli artt. 569, 576 e 591 bis c.p.c.;

DISPONE

la vendita senza incanto dell'immobile descritto in calce, meglio identificato nella relazione di stima dell'esperto al valore d'asta di euro (ovvero in caso di proroga di ordinanza già emessa, tenuto conto degli esperimenti di vendita già effettuati):

lotto 15 22.000,00;	
lotto 2	
lotto 3	
lotto 4	
lotto 5	
lotto 6	

valutate le caratteristiche dei beni oggetto della procedura esecutiva e ritenuto opportuno disporre la vendita del bene con delega al professionista ex art. 591 bis c.p.c. e mediante le modalità telematiche richieste dall'art. 569 c.p.c;

DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al professionista PIET \square O \square EN \square CCI che vi provvederà, quale referente della procedura, presso la sala ASTE TELEMATIC \square E sita all'interno del Tribunale di Viterbo, in via telematica, con eventuale gara tra gli offerenti in modalità asincrona;

NOMINA

gestore della vendita telematica la società ASTALEGALE.NET S.P.A. che vi provvederà a mezzo del suo portale indicato nell'avviso di vendita, con autorizzazione ad accedere al conto unico cauzioni per le disposizioni ed adempimenti di competenza. Il es ore nomina o – non a en rice e la comunicazione del esente e ro edimento dovrà inviare al delegato l'accettazione e la dichiarazione di cui all'art. 10 n del DM 32/201 so oscri di dicialmente dal le ale ra resentante o da un suo rocura ore La indica a dic iarazione sar or a a conoscenza del iudice da ar e del ro essionis a dele a o non a en a in suo possesso con nota di deposito avente ad oggetto "deposito di accettazione di incarico del gestore delle vendite telematiche e dichiarazione ex art. 10 n. 2 D.M. 32/2015";

$\square SSA$

il termine finale per l'espletamento delle attività delegate in $\square 0$ mesi dalla avvenuta comunicazione del conferimento dell'incarico per l'espletamento delle operazioni di vendita nonch per gli adempimenti successivi alla stessa (dis onendo coe il oro essionis a delegato oro eda ad ese uire almeno cinque en a fi di cendia;

dispone che, nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine di cui sopra, il professionista informi il giudice restituendogli il fascicolo;

si riserva di prorogare tale termine ove il professionista, prima della scadenza, depositi una istanza motivata in tal senso;

DETE DMINA

- a) in euro 700,00 (dovuto per ogni esperimento di vendita) l'importo del fondo spese per l'esperimento degli adempimenti pubblicitari della sezione DISCIPLINA DELLE PUBBLICITA' DELLE □ENDITE, diversi dal Portale delle □endite Pubbliche,
- b) in euro 500,00 per ogni lotto posto in vendita a titolo di contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche.

DISPONE

che i creditori interessati versino il predetto importo di euro 700,00 indicato al punto a) entro trenta giorni nonch provvedano al versamento del medesimo importo entro □0 giorni dalla data del successivo esperimento di vendita rimasto infruttuoso (il Professionista richiederà il versamento a verbale);

che i creditori interessati versino le somme sopra indicate al punto b) entro trenta giorni dalla presente ordinanza (su apposito conto corrente dedicato), avvertendoli che, in caso di omesso versamento, il professionista delegato potrà senz'altro provvedere ad apposita informativa ai fini della dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c. in relazione alle somme di cui sopra al punto b), ovvero di improcedibilità dell'esecuzione in relazione alle ulteriori somme indicate al punto a);

PONE

gli ulteriori oneri economici necessari alla vendita con modalità telematica **l'e cos o rela i o al es ore della endita relematica indica o in ordinanza** a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva anticipazione delle somme necessarie impedirà i relativi adempimenti e che, in tal caso, sarà valutata la eventuale improcedibilità dell'esecuzione.

O DINA

al custode di notificare copia del presente provvedimento al delegato (qualora quale delegato non sia stato nominato il soggetto già incaricato come custode), se non presente in udienza, non appena risulterà accessibile nel fascicolo telematico della presente procedura, provvedendo in ogni caso entro 5 giorni a trasmettere comunicazione della delega ricevuta anche via fax o via mail; nonch di notificare il resente ro dedimento all'esecutato (anche ai sensi dell'art. 492 c.p.c. ove applicabile ratione temporis e ne ricorrano i presupposti) ovvero al debitore originario qualora la procedura si svolga contro il terzo proprietario ex art. 602 e ss. c.p.c. ed alle eventuali altre parti non presenti;

DETE MINA

le seguenti modalità di espletamento delle attività delegate:

ATTI IT P ELIMINA I

il delegato provvederà preliminarmente:

a verificare la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante
dagli atti, la completezza della documentazione prodotta e la conformità tra i dati riportati nel
pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione; nel caso in cui risultino difformità ovvero si
rilevino altri creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica dell'avviso previsto dall'art. 498 c.p.c. il
professionista ne informerà questo giudice;
a redigere e depositare tematicamente il rapporto riepilogativo iniziale ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9
sexies d.l. 18 ottobre 2012, convertito dalla l. 17 dicembre 221, come modificato dal d.l. □maggio
2016, n. 59, convertito in l. □0 giugno 2016, n. 119. ☐ ra □ or o de e essere reda □ o u filizzando i
modelli e 🛘 i s andard a 🗆 ro a i dalla com 🕒 e en e s ru 🖽 ura minis eriale 🖽
ad acquisire il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati
ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c. (ove non già reperito dal Custode o dall'esperto
stimatore);
a controllare lo stato di diritto in cui si trovano gli immobili, la destinazione urbanistica del terreno
risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché le notizie di cui
agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985 e successive modifiche;
a riscuotere, mediante versamento sul conto della procedura esecutiva, i canoni di locazione e le
indennità per illegittima occupazione eventualmente spettanti. In tal caso, provvederà <u>senza</u>
ric ledere s leci la au orizzazione all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura

esecutiva presso l'istituto di credito sito all'interno del Tribunale nonché al pagamento dell'I.V.A. dovuta nei termini di legge; a segnalare tempestivamente al giudice dell'esecuzione l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità pattuite che si protragga da almeno mensilità; a segnalare eventuali necessità di urgente manutenzione dell'immobile pignorato: a segnalare ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva ed al Giudice dell'esecuzione l'eventuale inadeguatezza del canone ex art. 292, comma c.c.; a dare, qualora taluno degli immobili sia in condominio, immediata comunicazione della propria nomina all'amministrazione condominiale, specificando espressamente che non saranno ritenute spese rimborsabili in prededuzione quelle relative alla gestione ordinaria del condominio e quelle straordinarie non espressamente approvate dal Tribunale e che non siano dirette alla conservazione dell'integrità fisica e funzionale dello stabile; a partecipare alle assemblee condominiali eventualmente convocate; a redigere, en îro sessan a ilorni dalla comunicazione del iresen e iro iledimen o, l'avviso di vendita senza incanto, secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e le istruzioni qui di seguito impartite depositandolo a mezzo PCT, comunicandolo al custode (ove sia nominato un soggetto diverso dal professionista delegato) e pubblicandolo sul Portale delle □endite Pubbliche unitamente all'ordinanza di delega, se già in possesso dei fondi necessari; □ in mancanza di ale □ro□is a a solleci are tem □es ti □amente i creditori al □a □amento e □uindi □ a Crocedere alla Cubblicazione sul CVC in Cem Co u Cile all'esecuzione delle altre Corme di ubblici da ar e del cus ode si precisa che l'avviso di vendita dovrà comunque essere redatto e de osia o en o sessana iorni anc e in assenza dei ondi necessari a oro dedere a oi adem imen il Lubblici ari fincluso il Lor ale delle Vendi e Lubblic e L'avviso di vendita dovrà contenere le seguenti indicazioni: a) numero di ruolo della procedura; b) natura dell'immobile oggetto della vendita e cioè il Comune di cui si trova, i beni e diritti immobiliari che si pongono in vendita e i dati catastali; c) prezzo base dell'immobile e l'aumento minimo per ogni offerta nel caso di gara; d) avvertimento che gli oneri tributari nonch la quota parte di compenso e le spese dell'attività del professionista che il d.m. 15 ottobre 2015, n. 227 pone a carico dell'aggiudicatario saranno comunicate tempestivamente dal professionista e dovranno essere versate dallo stesso aggiudicatario nel termine previsto per il saldo prezzo; e) indicazione del sito Internet, ulteriore rispetto al Portale delle □endite Pubbliche, sul quale pubblicata la relazione di stima nonch il nome il recapito telefonico del custode;

f) precisazione del numero di lotti;

- g) termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi (ovvero per gli esperimenti di vendita successivi al primo termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta) entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 571 c.p.c.;
- h) modalità di presentazione dell'offerta; modalità di prestazione della cauzione e ammontare della stessa; luogo, data e ora fissate per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti; disciplina generale della gara successiva alle offerte;
- i) precisazione che, al momento dell'offerta, l'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tribunale e che, in mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria;
- l) specificazione che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o a cura del cancelliere o del giudice dell'esecuzione, sono eseguite (ove delegate) dal professionista delegato presso gli appositi ambienti siti all'interno del Tribunale di Viterbo;
- m) numero di telefax dell'ufficio giudiziario (reperibile presso la cancelleria esecuzioni) presso il quale far pervenire l'offerta in caso di mancato funzionamento non programmato dei servizi informatici del dominio giustizia.

Nel predetto avviso dovrà essere altres:

trasferimento;

- □ indicata la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'art. 46 del citato testo unico e di cui all'art. 40 della 1. 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, co. 1 del citato testo unico, ovvero di cui all'art. 40, co. 2, della citata 1. 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso;
 □ precisato che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico dedilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della 1. 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti
- precisato che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al d.P. ... 6 giugno 2001, n. ... 80) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servit attive e passive; che la vendita a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di

indicato che la vendita forzata non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche

Ordinanza di vendita Prima delega o proroga

rev.1/2021 TELEMATICA

se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ci tenuto conto nella valutazione dei beni;

- □ evidenziato che:
 - a) l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
 - b) se l'immobile è ancora occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà attuata, nei casi previsti, a cura del custode giudiziario;
 - c) gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario:
 - d) l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sui siti internet <u>\pi\pi\pi\text{tribunaleviterbo.it}</u> nonché sull'apposita area del Portale delle \pendite Pubbliche.

DI 🗆 I 🗆 LINA DELLA VENDITA

MODALIT DI P ESENTA IONE DELLO E TA:

Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica sino alle ore 13 00 del Giorno Greceden de la da a dissa a Cer il loro esame e Cer la Cendi a da deccezione del saba o e descioi.

Sono ammessi a depositare le offerte telematiche, tramite l'apposito modulo ministeriale accessibile dal portale del gestore, esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica.

Le offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili. (i.e. da "presentatori" diversi dai soggetti suindicati (offerenti o procuratore legale).

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 2 del 26 febbraio 2015, che perci di seguito si riportano:

$Ar \square 12$

Modali di resen azione dello er a e dei documen i alle a i

Lofferta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita I\(\sigma\),
- b) lufficio giudiziario presso il quale pende la procedura:
- c) lanno e il numero di ruolo generale della procedura;
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;
- e) la descrizione del bene;
- f) lindicazione del referente della procedura;
- g) la data e lora fissata per linizio delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
- i) limporto versato a titolo di cauzione;
- 1) la data, lorario e il numero di C □O del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
- m) il codice I AN del conto sul quale stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

- 2. □uando lofferente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO □ 166 □ alpha □2code dell □nternational Organization for Standardization.
- . L'offerta per la vendita telematica redatta e cifrata mediante un soft are realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il soft are di cui al periodo precedente messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonch i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 1 \(\substack \) comma 4.
- 4. L offerta trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della □epubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 , commi 2 e . uando l'offerta formulata da pi persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e pu essere allegata anche in copia per immagine.
- 5. L offerta, quando sottoscritta con firma digitale, pu essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura rilasciata a colui che ha sottoscritto l offerta a norma del presente comma.
- 6. I documenti sono allegati allofferta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il soft□are di cui al comma □ Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Ar 13

Modali di Tasmissione dello Ter a

- 1. Lofferta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).
- 2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.
- . uando l'identificazione eseguita per via telematica, la stessa pu aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. □uando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell nione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.
- 4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

$Ar \square 1 \square$

De losi lo e trasmissione dell'o ller la al les lore ler la llendi la telematica

1. Lofferta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

- 2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 1, automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
- □ Il soft□are di cui all'articolo 12, comma □, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).
- 4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Ar III 🗆

Manca o lunzionamen o dei ser lizi in lorma lici del dominio lius lizia

- 1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.
- 2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, lofferta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dellofferente che documenta la tempestiva presentazione dellofferta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati il seguente: offertapvp.dgsia giustiziacert.it.

<u>ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</u>

- 1) lofferta (in bollo) deve quindi riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:
 - a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita I□A, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge o della parte dell'unione civile. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente è una persona giuridica l'offerta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale munito dei poteri necessari ad esprimere la volontà della persona giuridica;
 - b) uando l'offerta formulata da pi persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e pu essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando sottoscritta con firma digitale, pu essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;

- c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di □iterbo;
- d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore a sessanta (60) giorni dalla data di aggiudicazione (termine soggetto a sospensione nel periodo feriale); l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice I□AN del conto corrente sul quale la cauzione stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice T□N (o codice similare) composto da □0 caratteri alfanumerici, il C O normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6 ed il 16 carattere del T N. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);
- e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima;
- f) gli indirizzi previsti dai commi 4 o 5 dell'art. 12 sopra citato e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito;
- 3) salvo quanto previsto dall'art.571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;
- 4) all'offerta dovrà allegarsi, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, tutti in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi:
 - I. ricevuta di bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata),.
 - II. procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta formulata da pi persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
- III. procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cio di avvocato;
- $I\square a$) qualora l'offerente sia una persona fisica:
 - i. una fotocopia del documento di identità dell'offerente; e

- ii. una fotocopia del tesserino del codice fiscale ovvero della tessera sanitaria dell'offerente;
- iii. una fotocopia del documento di identità del coniuge (o parte dell'unione civile) in comunione legale dei beni nonché, qualora il coniuge (o la parte dell'unione civile) offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge (o parte dell'unione civile), autenticata da pubblico ufficiale
- I□b) qualora l'offerente sia una persona fisica minorenne:
 - i. una fotocopia del documento di identità dell'offerente minorenne;
 - ii. una fotocopia del tesserino del codice fiscale ovvero della tessera sanitaria dell'offerente minorenne;
 - iii. una fotocopia del documento di identità di ciascuno dei genitori ovvero degli esercenti la responsabilità genitoriale; e
 - iv. una copia conforme del provvedimento del giudice tutelare di autorizzazione alla presentazione dell'offerta;
- I□c) qualora l'offerente sia un soggetto giuridico iscritto nel registro delle imprese:
 - i. una visura camerale aggiornata con valore di certificazione da cui emergano i poteri dispositivi della persona fisica che rappresenta legalmente l'offerente; e
 - ii. una copia di valido documento d'identità della persona fisica che materialmente sottoscrive l'offerta;
- I□d) qualora l'offerente sia un soggetto giuridico non iscritto nel registro delle imprese:
 - i. copia della documentazione (statuto, delibere, etc.) da cui emergano compiutamente i poteri dispositivi della persona fisica che rappresenta legalmente l'offerente; e
 - ii. una copia di valido documento d'identità della persona fisica che materialmente sottoscrive l'offerta;

DISCIPLINA □ELATI□A AL PAGAMENTO DEL SALDO P□E□□O

E DEGLI ONE □I ACCESSO □I

A. l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari (ad esempio: imposta di registro o IVA, imposta ipocatastale) conseguenti all'acquisto del bene, nella misura prevista per legge. L'aggiudicatario è altresì tenuto al pagamento delle spese concernenti la registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento, al pagamento delle spese ed imposte dovute per la voltura catastale dei beni aggiudicati nonch al pagamento del compenso e delle spese sostenute dal professionista delegato per la quota parte prevista a carico dell'aggiudicatario.

L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori e dei compensi professionali. Le somme a

- qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori, delle spese, dei compensi e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.
- □. salvo quanto disposto nel successivo punto n. C), e ritenuto che non ricorrano giustificati motivi per disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e l'importo relativo alle spese, dovranno essere versati, entro il termine massimo di giorni sessanta (soggetti alla sospensione feriale) dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta, mediante bonifico bancario sul c/c della procedura esecutiva aperto dal Professionista delegato. i recisa c e non u essere u ilizza o il con o corren e u ilizza o □er il □ersamen o della cauzione;
- C. in caso di richiesta ex art. 41 T. . . avanzata dal creditore fondiario, il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario, nel termine indicato nell'offerta, e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura con le modalità sopra indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare in cancelleria, l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito; l'indicazione da parte del professionista delegato all'aggiudicatario di dover versare al creditore fondiario somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;
- D. in caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) entro il termine indicato nell'offerta, il giudice dell'esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del delegato) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione, disponendo che le somme versate dall'aggiudicatario siano acquisite dalla procedura esecutiva;
- E. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo, le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dal professionista delegato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva, anche nell'ipotesi di cui al punto precedente. L'aggiudicatario dovrà consegnare al professionista delegato l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato c e i □pa □amento di parte de □pre ≡o re ati o a □tras erimento de □ene o □etto de □presente de reto a en to mediante ero a ione de a somma di da parte di a ronte de hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., atto di ieto a onser atore dei e istri mmo i iari presso i er i io di p dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

DELIBERAZIONI SULL'OFFERTA

La deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità: il professionista delegato, referente della procedura prenderà atto delle offerte presentate e le esaminerà nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di vendita, alla presenza eventuale delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.

Eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno. Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione a mezzo di ro rio colle amento in erne e median e a reccia ure resonali fil Tribunale non tronisce ale su ro al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS.

In caso di offerta unica

□ualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa senz altro accolta.

Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, telematica asincrona, senza incanto e con identico prezzo base);

□qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene assegnato al creditore;

□qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene aggiudicato all'unico offerente.

Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta sia inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come segue:

□qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene assegnato al creditore;

Equalora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

In caso di pluralità di offerte

Qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte pi offerte valide si procederà, ad avviare, nella ipotesi di pi offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, la gara telematica tra gli offerenti ex art. 57 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata.

Pagina - 12 - di 23

Si procederà a gara con modalità asincrona sull'offerta valida pi alta, che avrà durata di 4 (quattro) ore a partire dal suo inizio con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e cos di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento ma comunque fino ad un massimo di dodici prolungamenti (cio per un totale di ulteriori 120 minuti); la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo il gioved immediatamente successivo al suo termine, prorogata se cadente in giorno festivo al primo giorno non festivo.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi cos luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base: \(\text{qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione del lotto, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il lotto assegnato al creditore istante; \(\text{qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione del lotto, si procederà come sopra. Il migliore offerente sarà individuato secondo i seguenti criteri e nel seguente ordine: 1) il maggior prezzo offerto; in subordine: 2) la maggiore cauzione versata; \(\text{\text{}} \) la minore dilazione temporale per il versamento del saldo prezzo; ed infine 4) la priorità temporale nel deposito dell'offerta.

All'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

P ESC I I ONI LTE I O I

- 1) In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 57□c.p.c., il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione feriale) sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 60 giorni, il versamento del saldo prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine;
- 2) non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara;
- ©) nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via P.E.C. detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità;
- 4) il creditore che rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile,

depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

DISCIPLINA DELLA P LICIT DELLE ENDITE

Della vendita dovrà essere data pubblica notizia mediante:

- 1) inserimento sul Portale delle Vendite Pubbliche dell'avviso di vendita e dell'ordinanza di delega, effettuata dal professionista delegato, almeno <u>uaran acin ue Iorni</u> prima della data fissata per la vendita senza incanto;
- 2) pubblicazione sui quotidiani IL MESSAGGE O DI OITE O ed IL COO IE DI OITE O nell'apposito spazio riservato al Tribunale, in un termine non superiore a novanta giorni e non inferiore a organizatione o o organizatione o organ
 - a. numero di ruolo della procedura;
 - b. nome del Giudice dell'esecuzione;
 - c. nome del custode ed indicazione del suo numero telefonico:
 - d. diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà ecc.);
 - e. tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.);
 - f. comune ed indirizzo ove è situato l'immobile;
 - g. caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, ecc.);
 - h. eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.);
 - i. condizione (libero, occupato, dal debitore/da terzi, in corso di liberazione);
 - 🗔 modalità della vendita (asincrona)
 - ammontare del prezzo base per la vendita senza incanto e del rilancio minimo in caso di gara;
 - 1. termine per la presentazione delle offerte per la vendita senza incanto;
 - m. data, luogo ed ora fissata per la vendita senza incanto;
 - n. orario di apertura delle buste;
 - o. indicazioni su dove reperire maggiori informazioni (Custode dell'immobile con indicazione del numero di telefono Siti internet □□□.tribunaleviterbo.it nonch siti eb dei fornitori della pubblicità 490 c.p.c. individuati dal Tribunale ai sensi del successivo punto □);
- □ pubblicazione almeno 45 giorni prima e fino al giorno della eventuale vendita con incanto sul sito internet □□□.tribunaleviterbo.it, sul sito internet, deputato alla pubblicità ex art. 490 c.p.c., del gestore nominato per vendita telematica oltre che sul sito internet di ciascuno degli altri gestori nominati a rotazione presso l'ufficio nonch sugli ulteriori canali informativi offerti da ciascun fornitore della pubblicità in abbinamento (senza costi aggiuntivi) alla pubblicità legale di cui all'art. 490 c.p.c. (i siti internet, deputati alla pubblicità ai sensi dell'art. 490 c.p.c., dei gestori in rotazione temperata presso il Tribunale di □iterbo alla data Pagina 1□- di 23

Ordinanza di vendita Prima delega o proroga				
rev.1/2021 TELEMATICA di emissione della presente delega sono: \(\square\) \(\square\) astalegale.net, \(\square\) astegiudiziarie.it e				
□□□.venditepubblichenotarili.notariato.it). Allo scopo di mantenere ragionevoli i costi per le predette forme				
di pubblicità, per i gestori della vendita telematica nominati a rotazione presso questo Tribunale che				
parametrano il costo del servizio di cui all'art. 490 c.p.c. al numero di lotti posti in vendita (attualmente solo				
Notartel S.p.A.) la pubblicità sarà effettuata – limitatamente a tale gestore □ soltanto con riguardo al lotto per				
il quale, in relazione a ciascun esperimento di vendita, stato fissato il prezzo base di importo pi elevato.				
4) affissione di manifesti in numero di 8 nel Comune di □iterbo e di ulteriori 8 nel comune ove situato				
l'immobile da vendere, almeno 45 giorni prima della vendita;				
Gli avvisi dovranno riportare, ove disponibile tra gli atti della procedura e senza a ra io di s ese, l'indice				
di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica utilizzando il format indicatore				
delle prestazioni energetiche di cui al all'appendice C del decreto del 26 giugno 2015 del Ministero dello				
Sviluppo Economico. Agli adempimenti pubblicitari dovrà provvedere il professionista delegato con onere di				
anticipazione delle somme posto provvisoriamente a carico delle parti creditrici;				
5) pubblicazione almeno 45 giorni prima e fino al giorno della eventuale vendita con incanto sul Ne□spaper				
aste digitale del Tribunale di □iterbo edito da Astalegale.net;				
6) senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Giudice dell'Esecuzione, ciascuno dei creditori				
potrà effettuare, a ro rie s ese e cura e senza ossibili di rice ere ali im ori, ad effettuare pubblicità				
aggiuntiva che non sarà comunque sostitutiva di quella legale e di quella prevista dal Giudice.				
□LTE □IO □I ADEMPIMENTI				
Il professionista delegato provvederà, oltre agli altri adempimenti previsti dall'art. 591 bis, c.p.c.:				
□ a ricevere dal gestore della vendita telematica le offerte di vendita depositate telematicamente, ad				
esaminarle e a prenderne atto, ove ritenute valide ed efficaci;				
□ a deliberare sulle offerte di acquisto senza incanto secondo le disposizioni degli artt. 572 e 57 □c.p.c.,				
provvedendo quindi alla aggiudicazione, alla fissazione di una nuova vendita o all'assegnazione e				
redigendo verbale delle relative operazioni, anche attraverso quanto trasmessogli dal gestore (o				
acquisito dal relativo sito), depositandone subito copia informatica nel fascicolo dell'esecuzione				
assieme agli allegati ed agli adempimenti pubblicitari; e contestualmente aggiornare con l'esito				
dell'esperimento l'apposita area del sito □□□□ribunale i erbo i e dei siti □eb dei fornitori della				
pubblicità 490 c.p.c. individuati dal Tribunale tramite accesso all'area riservata nonché il Portale				
delle Vendi de □ubblic de . Il predetto verbale deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle				
quali la vendita si svolge, le generalità degli offerenti, la descrizione delle attività svolte, la				
dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario; le dichiarazioni rese				
dall'aggiudicatario in ordine all'applicazione della normativa fiscale (agevolazioni tributarie quali, ad				
esempio, la normativa sull'acquisto della prima casa o il meccanismo di calcolo della base imponibile				
secondo il c.d. prezzo valore) e le altre prescrizioni indicate dall'art. 23 del Decreto Ministeriale 26				

febbraio 2015 n. 12 nonc il codice IBAN del con lo corren le in les la lo alla l'rocedura relatilo al l'ersamen lo del saldo l'rezzo o e la rocedura dis on a di con i corren e i a i i dedica i al

ersamen o del saldo rezzo ualora non sia i dis onibile un con o corren e dedica o al			
□ersamen o del saldo rezzo il ro essionis a a er ir a erbale c e en ro 1 saranno			
de osi a e nel ascicolo della rocedura le rela i e coordinan e bancarie Il rocessionis a			
avvertirà l'aggiudicatario che sarà suo onere prenderne visione presso la cancelleria (E'			
comunque opportuno che il Delegato comunichi informalmente le coordinate bancarie			
<u>all'aggiudicatario</u>). Il verbale sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso			
non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, co. 2, c.p.c.;			
a depositare a mezzo p.c.t. il verbale d'asta nel fascicolo dell'esecuzione;			
a depositate telematicamente nel fascicolo dell'esecuzione evidenza dell'abbinamento di ciascun			
bonitico □er □enu o sul con o cauzioni @lematic □e alla □er tinen @ □rocedura esecuti□a □			
a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c. e la dichiarazione del nome			
del terzo prevista dall'art. 590 bis cpc, unitamente all'atto contenente la dichiarazione di questi di			
volerne profittare, autenticata da pubblico ufficiale;			
a lissare □uindi un lermine non in eriore a □0 □iorni e non su □eriore a 120 □iorni □er la			
□resen azione delle o □er le elema lic e di ac □uis o □er ciascuno dei beni □i □nora li □er la □rima			
Cendia ⊂ non in ceriore a □ Ciorni e non su ceriore a □ Ciorni ⊂ er le e cen Cuali successi ⊂ con			
ribasso ⊞ualora la □receden e si sia e ⊞e ⊞i □amen e enu a □in caso di ara ra i o eren i			
l'offerta in aumento minima sarà così determinata dal professionista delegato:			
i□ □rezzo base d'asta sino ad Euro 25.000,00 offerta in aumento euro 1.000,00;			
ii□ prezzo base d'asta da Euro 25.000,01 sino ad Euro 50.000,00 offerta in aumento Euro			
2 1000 100 □			
iii□prezzo base d'asta da Euro 50.000,01 ad Euro 200.000,00 offerta in aumento euro 4.000,00;			
i □ □rezzo base d'asta superiore ad Euro 200.000,00 offerta in aumento Euro 5.000,00;			
a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione			
delle parti davanti presso il luogo indicato per lo svolgimento dell'asta telematica, per l'apertura delle			
buste telematiche, la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti;			
alla ricezione, tramite il sistema telematico, delle buste contenenti le offerte;			
all'apertura, presso il luogo di svolgimento dell'asta telematica, delle buste depositate telematicamente			
dagli offerenti presso il luogo indicato ed alla presenza degli offerenti, onerati del relativo			
collegamento telematico al portale del gestore, ed alla presenza delle parti e dei creditori iscritti non			
intervenuti eventualmente comparsi;			
all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le modalità indicate			
nella presente ordinanza;			
a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in questa			
ordinanza;			
a comunicare all'aggiudicatario entro 45 giorni dalla aggiudicazione l'ammontare della somma da			
versare unitamente al saldo prezzo per gli oneri tributari e le spese dell'attività del professionista che			

il d.m. 15 ottobre 2015, n. 227 pone a carico dell'aggiudicatario nonché le modalità di versamento delle somme residue. i recisa c e er il ersamen o di ali im or i non o r essere u ilizza o il con o corren e dedica o al ersamen o della cauzione Il ro essionis a dele a o enu o a richiamare l'attenzione dell'aggiudicatario in merito a tale disposizione imperativa dell'ordinanza di vendita, eventualmente dandone atto nel verbale di aggiudicazione;

- ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2° c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);
 - ad eseguire le formalità previste dall'art. 591bis c.p.c. nn. 11 e 12 e, in particolare, predisporre la minuta del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile inoltre, qualora abbia ricevuto istanza dell'aggiudicatario avente ad oggetto l'attuazione dell'ingiunzione di rilascio ex art. 586, 2 co. c.p.c., la minuta del decreto di trasferimento dovrà essere redatta avvalendosi del modello completo della disciplina relativa alla domandata attuazione), trasmettendola, unitamente al fascicolo, en ro 1 iorni dal rersamento del saldo rezzo a questo Giudice per l'emissione, richiedendo contestualmente la fissazione dell'udienza di approvazione del ro di distribuzione o e siano sati a iudicati rutti i lotti rendita. Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto. La minuta dovrà contenere altresì l'ordine di cancellazione dei gravami esistenti sull'immobile come previsto dall'art. 586 c.p.c. (trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, iscrizioni ipotecarie), anche se successivi alla trascrizione del pignoramento.

Alla bozza di decreto dovranno essere allegati:

ove necessario, certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 L. 47/1985 avente validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista delegato richiederà; le dichiarazioni ai fini fiscali rese dall'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000

attestazione circa l'avvenuto versamento delle somme necessarie per il trasferimento del bene;

ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non pu eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento, anche richiedendo le necessarie copie dell'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami;

Prima delega o proroga rev.1/2021 TELEMATICA ad effettuare, se del caso, la denuncia prevista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni conseguenti previste dalla medesima disciplina; a trasmettere all'aggiudicatario la nota di trascrizione del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone comunque atto nel progetto di distribuzione; □ nel lasso di tempo intercorrente tra il versamento del saldo prezzo e l'emissione del decreto di <u><u><u>raserimeno</u> ad in <u>ormare l'esperto stimatore dell'avvenuta aggiudicazione di uno o più lotti</u></u></u> al line di consen lire allo s esso di ric liedere la li luidazione dei liro li onorari sulla base del □rezzo di a □iudicazione □ □ nell'ipotesi di vendita di più lotti, a disporre la cessazione delle operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più lo i e enu o e en ualmen e con o dei uan o i ac uisi o alla rocedura conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle s ⊑ese □ri lerendone immedia lamen le a □ues lo □iudice □e s ⊑ese della □rocedura rela li □e a lu lii □i ausiliari saranno laluale dal dele la o la cudenzialmen e le nuo con o ler li onorari de li a □oca [i i □alori medi di ri erimen [o di cui al d m □□/201 □o □ero alle □ari □e □ □en [i al momen [o dell'aggiudicazione; a disporre la restituzione, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dal quale erano state inviate, delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei beni venduti; a trasferire dal conto corrente unico cauzioni in essere presso la ANCA LA O NO D, in caso di esito positivo della vendita, l'importo della cauzione e delle spese per il trasferimento della proprietà sul conto della procedura mediante apposita procedura messa a disposizione dalla □ANCA LA□IO NO D (abbinamento delle cauzioni ricevute al numero di procedura); □ a dare tempestivo avviso a questo Giudice del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c., contestualmente fissando la nuova vendita; □ in caso di richiesta ex art. 41 T. . . avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione, decorso il quale verrà soddisfatto in sede di approvazione del progetto di distribuzione), a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; cos calcolate le somme dovute alla procedura, il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura; il Tersamen o al credi ore ondiario di somme ecceden i le s e anze di ues o sar considera o un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto; □ al pagamento, presso la □ANCA LA□IO NO□D in sede, medianti l'apposita modulistica, delle imposte di registro nonch degli oneri relativi alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli

Ordinanza di vendita

gravanti sul bene, senza richiedere ulteriore autorizzazione al G.E. e depositando nel fascicolo
d'ufficio la relativa distinta bancaria;
all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura presso la □ANCA LA □IO NO□D in sede, in
tutte le ipotesi in cui si renda necessario versare delle somme in favore della procedura esecutiva;
a segnalare nel termine di giorni 🗆 dall'esaurimento del fondo spese tale circostanza, depositando
un'analitica relazione sulle somme spese, al fine dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione
dei necessari provvedimenti ai fini della continuazione delle attività di vendita;
a fissare immediatamente, nel caso di esito negativo del primo esperimento di vendita, ulteriori
esperimenti di vendita (fino al limite di quattro compreso il primo), da espletarsi tutti senza incanto,
previa riduzione, nella misura di un uar o con ossibili di arrotondare sino all'euro superiore
l'importo così ottenuto), del relativo prezzo base (come consentito dall'art. 591 c.p.c.) provvedendo,
in ogni occasione, alla redazione ed alla notificazione al debitore del relativo avviso di vendita recante
le indicazioni enunciate nonch al compimento degli adempimenti pubblicitari, come sopra
regolamentati nonch alla comunicazione delle stesso alle altre parti costituite;
a fissare immediatamente, nel caso di esito negativo del quarto esperimento di vendita, un ulteriore
esperimento di vendita, da espletarsi senza incanto, previa riduzione alla me con ossibili di
arrotondare sino all'euro superiore l'importo così ottenuto) del relativo prezzo base (come
consentito dall'art. 591 c.p.c.) provvedendo, anche in tal caso, alla redazione e notificazione al debitore
di un nuovo avviso di vendita recante le indicazioni enunciate nonch al compimento degli
adempimenti pubblicitari, come sopra regolamentati nonch alla comunicazione delle stesso alle altre
parti costituite;
An ieconomici della endi a i in o ni caso uando siano s a i celebra i almeno re cen la il li
di Cendia ed i lo 🗔 debbano essere Cos ii in Cendia Cnel Cuar o Cenatico Cad un Calore u Cuale o
in eriore com essi amen e a uindicimila euro il dele a o NON isser ul eriori en a i i e
rime er le ar i innanzi al E per le valutazioni di cui all'ar 🕮 🗆 bis dis 🗆 a 📖 c 🕮 c 🕮 c 🕮 c
□ualora un sin olo lo olo a rescindere dal numero di enacia di cendia es ericidebba essere
Cos o nuo camen e in cendia a un calore u cuale o in eriore a cin cuemila euro cil dele ca o
roceder come se ue a in resenza di ul eriori lo i isser ul eriori es erimen i di endi a er
i soli lo \blacksquare i a \blacksquare en \blacksquare i un \blacksquare rezzo base su \blacksquare eriore ad euro cin \blacksquare uemila \blacksquare b \blacksquare ualora non \blacksquare i siano ul \blacksquare eriori
lotti rimetterà il fascicolo al giudice dell'esecuzione per le valutazioni di cui all'art. 164bis disp.
a restituire gli atti al giudice dell'esecuzione nel caso in cui abbia esi o ne a il o anc e il o uin o
es erimen o di endia per consentirgli di provvedere in merito all'eventuale prosecuzione della
procedura ovvero alla sua estinzione ai sensi dell'art. 164bis disp. att. c.p.c.;
ad effettuare gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 490 primo e co. 2 c.p.c., unitamente ad una
relazione che il professionista delegato richiederà al custode (ove lo stesso sia un soggetto diverso dal
professionista delegato) su tutta l'attività da questi compiuta (con specifica indicazione delle richieste

e delle visite effettuate) e ad una sua apposita relazione nella quale specificherà le spese sostenute e le ragioni che potrebbero aver ostacolato la vendita. Nel doveroso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare cinque esperimenti di vendita durante il corso di 24 mesi; il mancato rispetto di questi termini, se non dovuto a causa non imputabile, costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell'incarico ricevuto. Il delegato provvederà comunque a depositare entro 75gg. dalla emissione dell'ordinanza di delega un rapporto riepilogativo iniziale dell'attività svolta (specie con riguardo alle pubblicità effettuate). a richiedere all'atto della aggiudicazione di ogni lotto ai creditori la loro nota di precisazione del credito assegnandogli il termine di 60 giorni per l'incombente e quindi, nel termine di 20 giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento, la liquidazione delle proprie competenze al giudice dell'esecuzione; analogo onere spetta al custode ed all'esperto stimatore ed agli altri eventuali ausiliari; alla formazione di un progetto di distribuzione, (anche parziale laddove vi siano ulteriori lotti in vendita, in tal caso, limitato al novanta per cento delle somme da ripartire), re lia ac luisizione dall'esperto stimatore della richiesta di liquidazione del compenso rideterminato sui valori di a Liudicazione nonch dal creditore procedente e dai creditori intervenuti dei conteggi aggiornati dei crediti e di nota delle spese,comunicandolo a mezzo pec alle parti

O giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione ed assegnando alle stesse termine di 15 giorni per eventuali osservazioni; nell'ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori o gli ausiliari non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito o richiesta di liquidazione del compenso, il delegato procederà a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura, tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dalle tariffe vigenti e considerando quale parametro di riferimento quanto ricavato dalla vendita dei beni staggiti, ci che rappresenta il valore effettivo della procedura a norma dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, d.m. 55/2014 e la base di calcolo stabilita dall'art. 161 disp. att. c.p.c. (II ro essionis a ro eder ad inserire nel ro e o di dis ribuzione il com enso do u o all'esperto stimatore ricalcolato – a cura del dele ao – sulla base dei □arame ri medi di le □e calcola 🗓 sul 🗀 lore di a 🗔 i udicazione 🗔 la le im or o sar inseri o a i olo ro isorio nel 🗀 ro 🗀 🖽 di dis Tibuzione in attesa della liquidazione da parte del Giudice dell'Esecuzione c e o r dun ue ariare il rela i o im or o con conse uen e necessi di emendare il ro e o di dis Tibuzione Il delegato si accerterà dell'avvenuta liquidazione in sede di udienza fissata ex art. □□ c□□ c□Nel caso in cui l'importo non fosse già stato liquidato rappresenterà tale circostanza ostativa all'appro azione del role di dis ribuzione); al deposito del progetto in cancelleria nel termine di 10 giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione; a rapportarsi con lealtà e correttezza nei confronti dell'esperto stimatore nominato, curando l'andamento delle procedure di liberazione; ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c., ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai termini

di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;

al deposito dei rapporti riepilogativi semestrali nonch al deposito del rapporto riepilogativo finale ai				
sensi dell'art. 16 bis, co. 9 sexies d.l. 18 ottobre 2012, convertito dalla l. 17 dicembre 221, come				
modificato dal d.l. □maggio 2016, n. 59, convertito in l. □0 giugno 2016, n. 119 ☐ ra□oro de e				
essere reda lo utilizzando i modelli e li standard a lo la dalla com le tente struttura				
csscre redails dimizzando i modem e in signidard alliolati dana competing sindigura				
minis eriale In caso di de osi i non con ormi a ali s eci ic e la cancelleria o r ri iu are il				
minis eriale In caso di de osi i non con ormi a ali s eci ic e la cancelleria o r ri iu are il				

DENDE NOTO

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della □epubblica 6 giugno 2001, n. □80) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servit attive e passive. La vendita a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ci tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- che, nei casi previsti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;
- f) che l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza sarà disponibile per la consultazione sul siti internet □□□.tribunaleviterbo.it, e sui siti □eb dei fornitori della pubblicità 490 c.p.c. individuati dal Tribunale (come indicato della sezione Pubblicità delle endite della presente ordinanza) nonch sul Portale delle endite Pubbliche;

- g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali;
- h) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal professionista delegato a chiunque vi abbia interesse;

$A \square \square E \square T E$

- a. che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisito;
- b. qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita pu essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571, consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professionista delegato fino al momento dell'inizio della gara o dell'incanto;
- c. che, qualora i creditori a carico dei quali sono stati provvisoriamente posti gli oneri economici necessari al pagamento delle pubblicità (diversa da quella relativa al Portale delle endite Pubbliche) non provvedano al tempestivo versamento di quanto dovuto, le pubblicità non verranno effettuate e che se ciò accadrà per due volte l'esecuzione sarà dichiarata improcedibile;
- d. che qualora non venga versato al delegato il contributo per la pubblicazione sul Portale delle □endite Pubbliche il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione del processo.

DISPONE

- a ce il custode provveda a rendere trimestralmente a norma dell'art. 593 c.p.c. il conto della sua es ione e idenziando anali icamen e ed in modo dis in o er o ni sin ola uni immobiliare so la sua cus odia a il saldo con abile della cus odia b li interessi e en ualmente ma ura i nel eriodo sulle somme de osi a e c le os e a i e e uelle assi e d le a i i com iu e e le istanze ro os e sommariamente i ro edimenti o enutivo ia di o ni rendicon o do r essere in ia a elema ico o in caso di indis onibili di indirizzo E con modali car acee che assicurino la prova delll'avvenuta ricezione, alle parti che ne abbiano fatto richiesta.
- b. che il professionista delegato provveda ad informare il gestore della vendita telematica dell'emissione della presente ordinanza di vendita, coordinandosi con quest'ultimo per le attività di competenza;
- □ che il professionista delegato provveda alla verifica della correttezza dei dati inseriti sul Portale delle vendite pubbliche e in ogni avviso pubblicato, anche via internet, segnalando tempestivamente e direttamente al gestore della pubblicità eventuali errori, omissioni o imprecisioni;
- d□ che professionista delegato assicuri a tutti gli interessati all'acquisto, ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta effettuata a mezzo del Portale delle vendite pubbliche, la visita del bene in vendita, accompagnandoli di persona (o a mezzo di un suo delegato ad hoc e senza aggravio di spese per la

procedura), in modo da garantire la massima riservatezza, precisando gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art.63, 2° comma, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore;

 $e\Box$ che professionista delegato vigili sul rispetto dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali del 22 ottobre 1998 e del 07 febbraio 2008,

che il professionista delegato provveda al deposito e trasmissione del rendiconto finale congiuntamente al deposito ed invio del progetto di distribuzione. Il mancato rispetto di tale prescrizione sarà valutato ai fini della riduzione dell'incarico e dell'affidamento di nuovi incarichi.

Il Giudice dell'esecuzione

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

Lotto 15;1

_ 1 .	1 .	1.
l ledasi	precedente	ordinanza
_ caabi	procedure	OI GIIIGIILG

Il tutto come meglio decritto nell'elaborato peritale depositato in atti.

Il giudice dell'esecuzione

¹ Indicare il numero di lotto a cui si riferisce la descrizione ovvero "U" in caso di lotto unico.